

ENTI NON COMMERCIALI

Finalmente chiariti gli effetti della mancata opzione Siae

di Luca Caramaschi

Sono trascorsi ormai 20 anni da quando il **D.P.R. 442/1997** ha riformato il sistema delle **opzioni fiscali** assegnando alle medesime natura dichiarativa e non più costitutiva, privilegiando quindi il **comportamento "concludente"** del contribuente.

La diretta conseguenza della datata riforma è stata che, a partire da tale momento, il mancato esercizio dell'**opzione** (da esercitarsi oramai da diversi anni nel **quadro VO** del modello di dichiarazione annuale Iva) producesse comunque i suoi effetti, ma con l'applicazione di una mera **sanzione amministrativa** prevista per la mancata comunicazione di dati, oggi contenuta nell'[articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) e pari ad un **minimo di euro 250** (importo che tra l'altro può essere ridotto avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#)).

Senonché, secondo quanto affermato dall'[articolo 1 L. 398/1991](#), per poter accedere al **regime fiscale agevolato** previsto da tale disposizione, le **associazioni (e società) sportive dilettantistiche** devono effettuare, oltre alla tradizionale **opzione** da esercitarsi a "consuntivo" nel citato **quadro VO** del modello dichiarativo (che nel caso del **regime 398** è rappresentato dal modello Redditi, in quanto tale regime prevede l'esplicito esonero dall'obbligo di presentare il modello di dichiarazione annuale Iva), anche una **"preventiva" comunicazione** alla **Siae** da effettuarsi tramite **lettera raccomandata**, secondo quanto previsto dall'[articolo 9, comma 2, D.P.R. 544/1999](#).

Sugli effetti che la **mancata comunicazione** alla Siae avrebbe prodotto in capo al contribuente (devastanti qualora si fosse assegnata **valenza costitutiva** alla citata opzione preventiva) si è discusso per molti anni, senza mai arrivare ad una serena conclusione, posto che sul punto l'**Agenzia delle entrate** ha mostrato nel tempo **posizioni contraddittorie**.

Infatti, mentre con la [circolare 209/E/1998](#) l'allora **Ministero delle Finanze** precisò che ai fini della validità e delle revocche delle **opzioni** rileva il **comportamento concludente** tenuto dal contribuente, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella **prima dichiarazione Iva** presentata successivamente alla scelta operata e **nulla dicendo** in merito all'**opzione Siae**, con la successiva [circolare 247/E/1999](#), nell'intento di fornire chiarimenti in merito all'[articolo 25 L. 133/1999](#), il Ministero ritenne che, per poter beneficiare delle agevolazioni recate dalla **L. 398/1991**, occorresse anche esercitare l'**opzione prima dell'inizio dell'anno solare**, a prescindere dalla cadenza dell'esercizio, dandone comunicazione all'**ufficio della Siae** competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, mediante **lettera raccomandata**.

Qualche anno dopo, con la [circolare 21/E/2003](#), l'Agenzia delle Entrate precisò che l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili (quali quello in commento) si desumono da **comportamenti concludenti del contribuente** o dalle **modalità di tenuta delle scritture contabili** e che l'opzione, pena applicazione di sanzioni, deve essere comunicata ai sensi del citato **D.P.R. 442/1997** (presentazione del **quadro VO**), senza tuttavia operare alcun cenno alla seconda opzione da esercitarsi mediante **lettera raccomandata inviata alla Siae**.

In questo susseguirsi di **interpretazioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria, ci si è chiesti se, anche dopo l'avvento della **riforma delle opzioni** ad opera del **D.P.R. 442/1997**, la validità del **regime speciale** di cui alla **L. 398/1991** – in presenza di un regime delle opzioni che privilegia il **comportamento "concludente"** e che nega valenza costitutiva all'esercizio dell'**opzione** stessa - sia ancora subordinata alla **preventiva comunicazione** da effettuarsi alla Siae e, comunque, se l'omissione di tale comunicazione determini o meno la **decadenza** dal predetto regime.

Seppur la maggior parte dei commentatori ha in questi anni ritenuto che tale **preventiva comunicazione (opzione)** da effettuarsi alla **Siae**, fosse sì da ritenersi **obbligatoria** in quanto prevista da disposizioni di legge ad oggi pienamente in vigore, ma che non fosse da qualificarsi **"costitutiva"** del regime di cui alla **L. 398/1991** bensì produttiva, in caso di omissione, di **sanzioni** conseguenti alla inottemperanza di specifiche disposizioni normative, era necessario avere un **chiarimento ufficiale e definitivo** posta la delicatezza della questione.

Finalmente, con la **maxi circolare 18/E/2018** l'Agenzia delle entrate, al paragrafo 6.1, è intervenuta a dirimere la questione affermando che *"in presenza di comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all'agenzia delle entrate dell'opzione per il regime di cui alla legge n.398 del 1991, la mancata presentazione della comunicazione alla Siae **non comporta la decadenza dal regime agevolativo** in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso"*.

Con riferimento agli **effetti** della **mancata opzione Siae**, il recente documento di prassi prosegue affermando che la *"mancata comunicazione di cui trattasi è soggetta alla **sanzione** di cui all'articolo 11 del D.lgs. n.471 del 1997"* ovvero alla sanzione in misura fissa di **250 euro**, riducibile secondo le disposizioni del **ravvedimento operoso**.

Se il passo avanti dell'Agenzia delle entrate è stato notevole si osserva, tuttavia, come il testo della circolare non sgombri il campo da ogni equivoco, soprattutto nella parte in cui la mancata decadenza, in caso di omissione della **opzione Siae**, viene subordinata sia alla *"presenza di **comportamento concludente** del contribuente"* che della *"regolare comunicazione all'agenzia delle entrate dell'opzione per il regime di cui alla legge n.398 del 1991"*.

Ma cosa succede quindi se, come spesso è accaduto o potrebbe accadere, un contribuente pur operando secondo le disposizioni della **L. 398/1991** (tenuta del registro di cui al **D.M. 11.02.1997**, determinazione forfettaria delle imposte e versamento trimestrale dell'Iva

determinata forfettariamente) non ha esercitato né l'**opzione preventiva** alla Siae tramite raccomandata né quella a consuntivo da effettuarsi nel **quadro VO** del modello Redditi? Si applica in questo caso due volte la sanzione di cui al citato [articolo 11 D.Lgs. 471/1997](#) (la sanzione è la medesima anche in caso di omessa barratura della casella presente nel **quadro VO**), assegnando quindi **valore "costitutivo"** al **comportamento concludente** del contribuente, oppure il solo comportamento concludente in assenza di entrambe le opzioni impedisce l'applicazione del **regime 398**?

Si ritiene, per logica di sistema, ma anche per quando affermato successivamente dalla stessa agenzia riferendosi all'**opzione Siae** ("**non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva**"), che anche il **mancato esercizio di entrambe le opzioni** non possa impedire la fruizione del **regime 398** laddove sia riscontrabile il solo **comportamento concludente** del contribuente.

Certo che, dopo un'attesa di oltre 20 anni, si poteva adottare una formulazione più precisa ed efficace.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**

Scopri le sedi in programmazione >